

## FAQ N° 7

**DOMANDA:** In reazione alla dimostrazione del requisito concernente l'espletamento di servizi d'ingegneria ed architettura si formulano i seguenti quesiti:

1. Si chiede di sapere se la comprova dello stesso possa essere dimostrata mediante certificazione e/o attestazione di prestazione di servizi tecnici inerente la Direzione Lavori e/o assistenza al collaudo;
2. In relazione alla categoria edilizia di progettazione di opere e visto lo stesso grado di complessità, si chiede di sapere se la ID E.13 sia equivalente alla ID E.10;
3. Ai fini della comprova del requisito dei professionisti di un costituendo R.T.P. si chiede di sapere se per ciascuna categoria di progettazione, il detto requisito possa essere fornito da più professionisti a loro volta costituendo un R.T.P.

## RISPOSTA

1. Ai sensi del paragrafo 2.2.2.4. delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, **detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori**. Alla luce di tale enunciato si ritiene possibile comprovare il possesso della capacità professionale e tecnica dei progettisti mediante la presentazione di certificazioni attestanti lo svolgimento di prestazione di servizi tecnici inerente la Direzione Lavori. Analogo discorso vale per l'assistenza al collaudo qualora la stessa sia stata svolta unitamente alla Direzione Lavori, mentre si ritiene che l'assistenza al collaudo da sola non possa ritenersi idonea a comprovare il possesso della capacità professionale e tecnica dei progettisti in quanto trattasi di attività residuale rispetto alla progettazione e direzione lavori.
2. Ai sensi del paragrafo V.1 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti **quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**. Le considerazioni di cui sopra, sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità". Nel caso specifico le categorie edilizie E.10 ed E.13 possiedono lo stesso grado di complessità (G=1,20), vedi Tavola Z-1 "Categorie delle Opere - Parametro del Grado di Complessità – Classificazione dei Servizi e Corrispondenze" allegata al Decreto Parametri, e, pertanto, risultano interscambiabili ai fini della comprova dei requisiti di capacità professionale e tecnica dei progettisti.
3. Se il concorrente che partecipa alla gara è sprovvisto dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione, ovvero di sufficiente attestazione SOA per prestazioni di progettazione, per soddisfare i requisiti il concorrente dovrà indicare in sede di offerta (oppure associarsi con) uno o più progettisti scelti tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice ed in possesso dei suddetti requisiti. Questi ultimi, nel caso in cui vengono indicati (**e non associati**), possono costituirsi in RTP orizzontale e/o verticale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica. Si richiama l'attenzione sul divieto di frazionamento dei

servizi di punta previsto dalle sopra citate Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sulle altre condizioni previste dal paragrafo 10.2 del Disciplinare di gara.